

# CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 85**

**del 06.04.2005**

### *O G G E T T O*

Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici comunali. Integrazione.

L'anno duemilacinque, il giorno sei del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	LIOCE	Maria Atonia	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl. Dott.Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata in data 13.04.05

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con delibera di G.C. n. 1025 del 30/11/1998 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici comunali;

Visto il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 13 del suddetto Regolamento il quale prevede che nei casi di assenza di dirigenti, ove non sia possibile conferire l'interinato ad altro dirigente in servizio, come previsto dall'art. 26 del medesimo Regolamento, il Sindaco può affidare la supplenza a funzionari subapicali del medesimo settore (ove possibile);

Dato atto che nella vigente dotazione organica comunale, approvata con delibera di G.C. n. 499 del 18/12/2003, strutturata in settori, risultano vacanti n. 4 posizioni dirigenziali su un totale di n. 9 posti d'organico di qualifica dirigenziale, per cui è necessario, per la normale funzionalità dei settori privi di dirigente, far ricorso al conferimento della supplenza delle posizioni dirigenziali vacanti ad altri dirigenti oppure, ove possibile, a funzionari sub apicali dei settori in parola in possesso dei requisiti previsti per la qualifica dirigenziale;

Considerato che, nel caso di affidamento della supplenza di che trattasi a funzionari comunali sub apicali mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico di cui all'art. 110 - 1° comma - del Decreto Legislativo 16/08/2000, n. 267, il funzionario incaricato ricopre, sia pure a tempo determinato e in via provvisoria, il posto d'organico vacante della qualifica dirigenziale di riferimento, per cui si rende necessario il collocamento in aspettativa senza assegni dal posto d'organico ricoperto (Categ. D) per tutta la durata del contratto;

Visto il disposto di cui al comma 6 dell'art. 19 del D.to Lgs. 30/03/2001, n. 165, in base al quale i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo di durata del contratto relativo ad incarichi di funzioni dirigenziali;

Ravvisata la opportunità di recepire detta disposizione ad integrazione della surrichiamata norma regolamentare;

Dato atto che il vigente Statuto comunale prevede al comma 3 dell'art. 78 l'ipotesi di copertura, fra l'altro, di posti di qualifiche dirigenziali mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico;

Ritenuto, per quanto precede, di integrare il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 13 del vigente Regolamento comunale in parola nella formulazione come riportata nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici comunali;

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Informati i rappresentanti sindacali territoriali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e Di.C.C.A.P. e la R.S.U.;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore AA.GG. in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.to Lgs. n. 267/2000, non avendo il presente atto rilevanza contabile;

Accertata la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 - comma 3 - del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di integrare il disposto di cui al penultimo capoverso dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici comunali nel seguente testo, con la precisazione che le parti riportate in grassetto sono le parti aggiunte al testo originario: "Per i casi di assenza di dirigenti, ove non sia possibile conferire l'interinato ad altro dirigente in servizio come previsto dall'art. 26 del presente regolamento, il Sindaco può affidare la supplenza a funzionari subapicali del medesimo settore (ove possibile), **in possesso dei requisiti previsti per la qualifica dirigenziale da ricoprire, mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 - 1° comma - del D.to Lgs. n. 267/2000. In tal caso il funzionario incaricato è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, dal posto d'organico ricoperto (Categ. D) per il periodo del contratto di durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco**".
2. Di trasmettere la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, ai Dirigenti comunali e all'U.O. Gestione Personale.
3. Di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Teresa Morgese.